

Trovarisposte

I nostri esperti

COMMERCIALISTI
Alessandro Scarpellini
Renato Tasseti

IL NOTAIO
Elio Luosi

I CONSULENTI DEL LAVORO
Chiara Tadini

**L'AMMINISTRATORE
DI CONDOMINIO**
Francesco Cortesi
dell'Ordine dei commercialisti
ed esperti contabili di Bergamo

del Collegio notarile di Bergamo

del Centro studi
consulenti del lavoro di Bergamodello Sportello condominio
Sicet-Cisl di Bergamo

Via libera alla pace fiscale Prima rata fino al 31 maggio

Agenzia Entrate. La regolarizzazione riguarda infrazioni di obblighi o adempimenti di natura formale commessi entro il 24 ottobre 2018



Il 31 maggio scade il termine per la prima rata da versare per quei contribuenti che vogliono avvalersi della cosiddetta «pace fiscale»

MARCOS CONTI

Via libera del fisco alla definizione agevolata (pace fiscale) delle violazioni formali anche se non sono state corrette tutte le irregolarità e al posticipo del versamento per chi commette errori in buona fede. Sono i due chiarimenti forse più importanti contenuti nella recente circolare (11/E) con la quale l'Agenzia delle Entrate mette nero su bianco l'elenco delle violazioni formali definibili. Vediamo più nel dettaglio.

La regolarizzazione, spiega il fisco, riguarda le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti di natura formale, commesse, entro il 24 ottobre 2018, in materia di imposta su: valore ag-

giunto e attività produttive; imposte dirette e relative addizionali, imposte sostitutive, ritenute alle fonte e crediti d'imposta, che non hanno inciso sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo, ma che possono comunque arrecare pregiudizio all'esercizio dell'attività di controllo.

Tra le violazioni definibili rientrano l'omessa o irregolare presentazione delle comunicazioni dei dati delle fatture emesse e ricevute, la mancata o incompleta restituzione dei questionari inviati dall'Agenzia delle Entrate, la tardiva trasmissione delle dichiarazioni da parte degli intermediari, l'omessa comunicazione della ri-

soluzione del contratto di locazione soggetto a cedolare secca.

Il fisco precisa che, qualora il contribuente non abbia rimosso in buona fede entro il 2 marzo 2020 tutte le irregolarità commesse, ha la possibilità di farlo comunque entro trenta giorni dalla ricezione d'invito da parte delle Entrate. L'omessa rimozione di tutte le violazioni non pregiudica il perfezionarsi della definizione per le altre violazioni correttamente regolarizzate nello stesso periodo d'imposta. In alcuni casi non è necessario procedere alla rimozione, come per le violazioni del principio di competenza, se non incidono sull'imposta dovuta o per l'omessa presentazione delle

liquidazioni periodiche Iva purché i dati siano confluiti nella dichiarazione Iva annuale. Rimosse le irregolarità o omissioni, il contribuente deve versare 200 euro per ciascuno dei periodi d'imposta cui si riferiscono le violazioni formali indicati nel modello F24, potendo scegliere quale e quanti periodi d'imposta regolarizzare.

Il versamento può essere effettuato in due rate di pari importo, la prima entro il 31 maggio (scadenza che vale anche per il versamento in un'unica soluzione), la seconda entro il 2 marzo 2020. Circolare disponibile sul sito delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it) seguendo il percorso: Normativa e prassi - Circolari.

Commercialisti

RISPOSTA N. 1.712

Si può detrarre fattura su lavori per aree verdi?

Sono in possesso di fattura con questa descrizione: «Rimozione delle piante ad alto fusto schiantate al suolo a causa degli agenti atmosferici avvenuti lunedì 29/10/2018». Vorrei sapere se detta fattura è detraibile nella dichiarazione dei redditi (modello 730/19) e in quanti anni.

- LETTERA FIRMATA

La legge 205/2017 all' art. 1, comma 12 prevede che "per l'anno 2018, ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 36% delle spese documentate, fino ad un ammontare massimo complessivo delle stesse non superiore a 5 mila euro per unità immobiliare ad uso abitativo, sostenute e rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi relativi a:

- 1) Sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
 - 2) Realizzazione di coperture a verde di giardini pensili."
- Non è prevista alcuna detrazione per la semplice rimozione di piante schiantate al suolo senza nessun'altra opera collegata.

RISPOSTA N. 1.713

È tassabile il ricavo da vendita di appartamento?

Siamo cinque fratelli che ad agosto 2015 abbiamo ricevuto per successione da una zia vedova e senza figli la quota di 5/6 a lei intestata di un appartamento. La rimanente parte è stata acquisita, per usucapione con sentenza del Tribunale di Bergamo, del gennaio 2019. In questi giorni abbiamo messo in vendita l'appartamento: il ricavato sarà tassabile? E come? Se sì, tutte le spese sostenute in questo periodo (notaio, avvocato, spese condominiali, Imu, varie imposte) potranno essere dedotte? Da un'ispezione ipotecaria fatta a mio nome all'Agenzia delle Entrate, risulta la trascrizione a mio favore per la parte successoria e per la parte usucapita. Dovremo pagare la tacita accettazione

La rubrica

Come inviare i quesiti agli esperti

Due le strade per presentare le vostre domande agli esperti: compilare il coupon a fianco e inviarlo via fax allo 035.386217 o consegnarlo in sede a «L'Eco di Bergamo» in viale Papa Giovanni XXIII, 118 in città. Inviare una mail a trovarisposte@eco.bg.it che trovate anche sul sito www.ecodibergamo.it cliccando sull'apposito banner Trovarisposte. Indicate professionista, generalità e, nel caso vogliate mantenere l'anonimato, specificatelo in modo chiaro.

in fase di rogito notarile per la vendita?

- LETTERA FIRMATA

Ai sensi dell'articolo 67, del Tuir sono redditi diversi «le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di 5 anni, esclusi quelli acquisiti per successione e le unità che per la maggior parte del periodo d'imposta tra acquisto o costruzione e cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari...».

Quindi, per la prima acquisizione, (quella da successione), la norma esclude l'intento speculativo e perciò la successiva cessione del fabbricato non sarà imponibile ai fini fiscali. Per quanto riguarda la seconda acquisizione del bene, invece, la norma richiamata non fa espresso riferimento alla rivendita di immobili acquisiti per usucapione; tuttavia, la risoluzione n. 78/E del marzo 2003 chiarisce che «la rivendita di fabbricati acquistati per usucapione non è riconducibile alla previsione di cui all' art. 67, comma 1, lettera b, in quanto l'acquisto avviene a titolo originario». In conclusione, la vendita avverrà senza pagamento di imposte, mentre saranno dovute le relative imposte per l'accettazione tacita di eredità.

Notaio

RISPOSTA N. 1.714

Quella possibile doppia ipoteca su un immobile

Sto valutando l'acquisto di un immobile su cui grava un'ipoteca accendendone poi una seconda. Cosa ne pensa?

- LETTERA FIRMATA

Lei può acquistare un immobile già ipotecato e stipulare, contestualmente, un mutuo garantito da un'altra ipoteca: dovrà però verificare se la Banca le concede il nuovo mutuo, lasciando in essere il precedente debito, a garanzia del quale è stata iscritta la prima ipoteca. Se in futuro non verranno regolarmente pagate le rate del primo mutuo, la prima Banca creditrice potrà agire esecutivamente sul bene, ottenendo la vendita all'asta, incamerando la somma necessaria per recuperare credito e spese sostenute: l'eventuale somma residua sarà di sua spettanza. La nuova banca, probabilmente, le concederà il mutuo solo a condizione che il valore dell'immobile sia molto superiore non solo al primo debito, ma anche all'importo del secondo mutuo.

@Trova Risposte

Ecco come sottoporre le tue domande agli esperti:

- compila questo coupon e invialo via fax allo 035.386217
- consegna il coupon alla sede de L'Eco di Bergamo Bergamo - Viale Papa Giovanni XXIII, 118
- manda una mail a trovarisposte@eco.bg.it
- vai su www.ecodibergamo.it e clicca sul banner Trovarisposte

Il tuo quesito Rubrica (barra la casella corrispondente all'argomento della tua domanda) Commercialista Consulente del lavoro Notaio Amministratore di condominio

Dati del lettore

Nome _____ Cognome _____
Indirizzo _____ Città _____
Tel. _____ E-mail _____
Firma _____

Se desideri mantenere l'anonimato in caso di pubblicazione del tuo quesito barra la casella qui accanto.

Informative privacy. Ti informiamo che i dati forniti verranno utilizzati per dare corso alla richiesta del servizio, e verranno trattati con metodo manuale e informatizzato, da incaricati del Titolare. I dati saranno comunicati ai consulenti esterni, che li tratteranno per poter elaborare il parere richiesto. Il conferimento dei dati personali è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile dare corso al servizio. Puoi esercitare i diritti dell'articolo 7 del D. Lgs. 196/2003, scrivendo al Titolare del trattamento L'Eco di Bergamo, società editrice S.E.S.A.B. spa - Viale Papa Giovanni XXIII, 118 - 24121 Bergamo. Responsabile del trattamento è il Direttore Responsabile Alberto Ceresoli.

I pareri degli esperti hanno lo scopo di fornire informazioni di carattere generale. L'elaborazione dei quesiti, per quanto curata con scrupolosa attenzione, non può comportare responsabilità da parte degli esperti e/o dell'Editore per errori o inesattezze. L'elaborazione dei quesiti non sostituisce la consulenza personale del professionista di fiducia.

L'ECO DI BERGAMO

RISPOSTA N. 1.715

Compromesso d'acquisto casa: meglio il notaio?

Sto per acquistare una nuova casa e non so se sia meglio stipulare il compromesso davanti a un notaio o fare una semplice scrittura privata solo con l'agenzia che mi ha proposto l'appartamento. Immagino sia più sicura la procedura col notaio, da subito. Ma vorrei risparmiare. Cosa rischio con la scrittura privata?

LETTERA FIRMATA

Il contratto preliminare stipulato dal notaio viene trascritto presso i Registri Immobiliari: il notaio assicura che siano state effettuate tutte le verifiche riguardanti l'esistenza di ipoteche o di altri vincoli sulla casa e la trascrizione ha come effetto quello di proteggere il futuro acquirente dal rischio di ipoteche o di vincoli successivi alla trascrizione (a condizione che la vendita venga stipulata entro tre anni). Questi vantaggi non vengono raggiunti con la stipula di un preliminare tramite semplice scrittura privata. Qualora poi lei debba comprare una casa nuova da un costruttore, per la quale il permesso di costruire sia stato richiesto dopo il 16 marzo 2019, Le ricordo che è obbligatorio, a pena di nullità parziale, la stipula del

preliminare con atto notarile da trascrivere.

RISPOSTA N. 1.716

Posso intestare un immobile a un figlio minore?

Vorrei sapere se è possibile intestare un immobile a mio figlio ancora minorenne. Sono vedovo e vorrei fare questa scelta per tutelare l'eventuale intera proprietà di mio figlio nel futuro.

LETTERA FIRMATA

Un immobile può essere intestato ad un minorenne. È però necessario che Lei, quale genitore esercente in via esclusiva la responsabilità genitoriale, presenti un ricorso al Giudice Tutelare, il quale autorizzerà l'acquisto direttamente al nominativo di Suo figlio. Poiché ritengo che il prezzo verrà pagato da lei e non da Suo figlio, consideri che, secondo gli ultimi e prevalenti orientamenti della Cassazione, il detto pagamento viene considerato donazione indiretta non del denaro, ma dell'immobile, con il conseguente rischio che eventuali legittimari (un altro figlio o la futura seconda moglie) potrebbero pretendere somme di denaro da suo figlio minorenne, qualora al momento della sua morte, lei lasciasse meno di quanto spetta a titolo di legittima al secondo figlio e alla seconda moglie.

Consulenti del lavoro

RISPOSTA N. 1.717

Dopo i 60 giorni di infortunio ci vuole una visita?

Sono un operaio dipendente di un'azienda metalmeccanica e il mese di marzo mi sono infortunato. Tra pochi giorni rientrerò al lavoro ma il mio datore di lavoro mi ha detto che, avendo superato 60 giorni di infortunio, sono obbligato a recarmi dal medico del lavoro per la visita medica prima di riprendere l'attività. È vero?

LETTERA FIRMATA

Il D. Lgs. n. 81/08 sancisce l'obbligo per il datore di lavoro di sottoporre a visita medica prima del rientro in azienda il lavoratore che si assenta per un periodo superiore a 60 giorni continuativi in caso di malattia ovvero infortunio. Il fine è quello di verificarne l'idoneità alla mansione pertanto la competenza è rimandata al medico del lavoro aziendale. L'eventuale ripresa lavorativa senza visita preventiva non è permessa perché il datore di lavoro ha il dovere di rispettare il giudizio espresso dal medico. La tempestività con cui il lavoratore comunica il giorno di ripresa in azienda risulta essere determinante ai fini della prenotazione della visita onde evitare l'impossibilità da

parte del medico del lavoro. Il D. Lgs. n. 81/08 sancisce l'obbligo per il datore di lavoro di sottoporre il lavoratore a visita medica dopo ogni astensione superiore ai 60 giorni legata a motivi di salute e quindi per qualsiasi malattia o infortunio. L'eventuale ripresa lavorativa senza visita preventiva non è ammessa, il datore di lavoro ha l'obbligo di salvaguardare in primis il diritto alla salute. La tempestività con cui il lavoratore comunica il giorno di ripresa in azienda risulta determinante ai fini della prenotazione della visita.

Amministratore di condominio

RISPOSTA N. 1.718

Quel tetto rifatto con i miei soldi per ora non ridati

Siccome il condominio non aveva i soldi, ed io occupo l'ultimo piano, d'accordo con l'amministratore ho anticipato al condominio 25 mila euro per il rifacimento del tetto con la promessa che il condominio me li restituisse. Purtroppo per via della crisi, l'amministratore fa fatica a farsi pagare le rate del tetto. In più, tre appartamenti sono andati all'asta. D'accordo con l'amministratore io non sto pagando nessuna rata ma mi vengono scalate dal mio

credito. Ho saputo però che un condomino sta facendo dei bonifici finalizzati, scrivendo sulla causale del bonifico: rate per tetto, e che l'amministratore sta usando quei soldi per pagare le bollette dell'acqua, l'assicurazione, il suo compenso e l'energia elettrica, invece di restituirmi. Adesso il mio debito è di circa 22 mila. La mia domanda è: posso richiedere i soldi all'amministratore facendogli un'azione di responsabilità?

LETTERA FIRMATA

Anticipando i soldi al condominio lei ha consentito la copertura finanziaria di una spesa importante, quella del rifacimento del tetto, e compiuto un esborso che non le competeva, quanto meno per l'importo eccedente. Si è messo cioè nella condizione di diventare finanziatore del condominio. I termini dell'obbligo risarcitorio del condominio si trovano nell'eventuale accordo scritto di finanziamento che lei aveva stipulato cinque anni fa con il condominio, nella persona dell'amministratore. Vista la condotta dell'amministratore, lei potrebbe valutare con un suo legale l'opportunità di rivolgersi all'Autorità giudiziaria per chiedere l'accertamento di eventuali condotte pregiudizievoli nei suoi confronti, dopo aver ben studiato i vostri originari accordi scritti di rimborso.

RISPOSTA N. 1.719

Il conto corrente del condominio e la privacy

Desidero da tempo sapere qual è l'andamento del conto corrente del condominio. L'amministratore non me lo dice mai. Dice per problemi di privacy e di segreto bancario non può. Io però sono esasperata. Gli altri condomini sembrano non preoccuparsi più di tanto, anche perché abitano lontano e hanno affittato i loro appartamenti. Che fare?

LETTERA FIRMATA

In tema di privacy, il Garante ha chiarito che ogni condomino ha il diritto di chiedere all'amministratore copia integrale, senza esclusioni, degli atti e dei documenti bancari del conto corrente condominiale. In tema di segreto bancario, l'Arbitro Bancario Finanziario di Roma nella decisione N. 7960 del 16/09/2016 ha stabilito che, per avere copia della documentazione bancaria, il condomino deve farne prima richiesta all'amministratore, e, in caso di sua inerzia, ha diritto di ottenerla direttamente dalla banca. Lei ha quindi davanti un doppio passaggio: prima deve rivolgersi all'amministratore, e se questi le nega la documentazione, allora può andare allo sportello della banca del condominio.

Borsa

FTSE Mib	20.260,38	-0,50%
FTSE All Share	22.172,23	-0,45%
Dax Francoforte	12.027,05	-0,37%
Cac 40 Parigi	5.312,69	-0,44%

Ftse 100 Londra	7.268,95	-0,12%
Dow Jones	25.347,42	-0,93%
Nasdaq	7.607,35	-0,39%
Nikkei Tokyo	21.260,14	0,37%

Spread Btp-Bund	286,15	1,48%
Euro-Dollaro	1,1192	-0,05%
Euro-Sterlina	0,8837	0,17%
Euro-Yen	122,4500	-0,09%

Petrolio WTI	59,03	0,27%
Oro Fino (euro/gr)	1278,30	-0,33%
Argento	14,48	-0,48%
Euribor (360) 3m	-0,311	diff: 0,000

AZIONI	PREZZO CHIUS.	VAR %	CAP.	VAR ANNO
A				
Accea	16,680	-0,60	3552	38,88
Accel Group	2,830	-1,05	14	-1,74
Accsm-Agam	1,735	0,29	342	4,83
Adidas ag	264,900	1,55	55421	44,28
Adv Micro Devices	29,550	6,21	24285	68,53
Aedies	1,710	-1,44	35	52,65
Aeff	2,085	-2,57	224	-1,09
Aegon	4,166	-1,28	657	3,07
Aeroporto Marconi Bo.	11,020	0,18	398	-4,01
Aegas	43,600	0,23	102532	2,78
Ahold Del	20,500	0,00	2443	-7,28
Air France Klim	7,880	-2,26	3378	-21,63
Air Liquide	114,000	0,00	39386	8,31
Airbus	116,580	-0,24	90079	41,55
Alcon	50,000	-2,91	24435	0,00
Alerion	2,860	7,92	146	-0,69
Allianz	201,950	-0,52	91665	13,75
Alphabet c1 A	1020,000	-0,97	340406	10,87
Alphabet Classe C	1020,000	0,00	356469	11,60
Altaba	63,000	0,00	55973	26,00
Amazon	1650,000	0,61	795089	28,11
Amnthesis	0,387	0,52	36	15,12
Amgen	154,000	0,00	112370	41,78
Amplifon	19,880	0,20	450	-7,49
Anheuser-Busch	73,600	0,22	118367	26,18
Antea Holding	2,688	-1,83	1022	-17,74
Apple	160,000	0,00	826436	17,65
Apple II	8,300	-0,36	365	-7,57
Asciopave	3,645	1,25	854	24,30
ASML Holding	172,320	0,00	74672	21,44
Astaldi	0,628	1,62	62	21,24
Astrin	22,840	0,17	2360	36,38
Atlantia	22,620	-1,61	18679	25,18
Autogrill	8,950	-0,11	2277	21,60
Autos Meridionali	29,000	1,40	127	7,41
Avio	12,820	-0,62	338	14,87
Axa	22,350	-0,25	46693	19,24
Azimut	14,880	-0,27	2132	56,07
Aza	1,470	0,84	467	-6,49
B				
B Carige	0,001	0,00	83	0,00
B Carige Rsp	50,500	0,00	1	0,00
B Desio Bria Rnc	1,730	-2,81	23	1,76
B Desio e Brianza	1,880	0,53	220	8,67
B Ifis	11,660	-0,68	627	-24,48
B Interbancaria	0,143	0,00	101	-12,61
B M.Paschi Siena	1,069	-3,08	1219	-28,52
B P di Sondrio	2,046	0,39	928	-22,26
B Profilo	0,160	0,63	108	-10,01
B Sardegna Rsp	8,120	1,00	54	11,23
B Sistema	1,292	-2,12	104	-10,15
Banca Farmafactoring	4,855	-5,11	826	6,94
Banca Generali	22,840	-0,70	2469	25,98
Banco Bpm	1,626	-0,40	2664	-17,35
Banco Santander	4,038	0,00	65166	3,29
Basf	60,130	-1,39	55508	8,22
Basifon	5,010	-1,57	306	13,09
Bastogi	0,930	-2,11	115	11,78
Bayer	55,480	1,93	42406	-7,99
BB Biotech	61,200	0,66	3390	17,69
BBVA	5,145	0,00	34306	5,97
B&K Speakers	11,850	0,00	130	11,79
Bca Fimat	0,315	-0,63	114	-0,94
Bca Mediolanum	6,030	-0,82	4464	18,47
Be	0,980	-0,51	132	11,24
Beiersdorf AG	103,650	0,00	26120	2,93
B.F.	2,470	0,00	377	-5,00
Bialetti Industrie	0,306	-0,97	33	3,73
Biancamano	0,238	-2,86	8	32,96
Biesse	14,170	0,00	388	-17,42
Bloera	0,093	1,09	5	62,02
Bmw	63,950	0,46	38498	-7,55
Bnp Paribas	44,290	0,15	40397	12,80
Borghesio	0,498	0,00	6	-15,59
Borghesio Rsp	1,200	0,00	1	-4,00

AZIONI	PREZZO CHIUS.	VAR %	CAP.	VAR ANNO
Bper Banca	3,443	0,06	1657	2,35
Brembo	9,790	0,10	3269	10,06
Brioschi	0,072	0,00	57	28,72
Brunello Cucinelli	28,800	-2,51	1958	-4,16
Buzzi Unicem	18,070	-0,82	2988	20,27
Buzzi Unicem Rsp	12,680	-0,31	516	32,50
C				
Cairo Communication	2,760	-3,16	371	-19,42
Caleffi	1,450	0,00	23	-3,01
Callagrace	2,440	0,83	293	7,02
Callagrace Editore	1,090	0,00	196	4,81
Campari	9,930	-0,61	10489	22,27
Carel Industries	11,220	3,70	1122	24,17
Carraro	2,180	0,48	168	25,60
Carrefour	16,760	-0,12	11814	12,11
Cattolica Assicurazioni	7,195	-3,29	1254	1,27
Cembre	20,150	0,00	343	-0,49
Cemestr Holding	5,850	1,94	331	13,59
Centrale del Latte d'Italia	2,660	-1,12	37	-2,56
Cerritir	7,785	1,17	1520	8,81
Chi	0,006	-1,59	8	6,16
Cia	0,128	-0,78	12	16,89
Cir	0,995	2,58	790	7,10
Class Editori	0,209	0,48	34	16,11
Cnh Industrial	7,900	0,15	10779	0,66
Cofigre	0,509	3,67	366	9,82
Commerzbank	7,620	-0,52	274	7,32
Conaif	6,559	-1,97	8214	13,79
Continental AG	122,160	-1,81	25433	9,43
Cose Belle D'Italia	0,418	0,00	8	-15,73
Coovivo	93,250	2,14	7762	0,00
Credito	0,060	-2,58	424	-17,82
Credem	4,460	-0,45	1482	-11,33
Credito Agricole	10,300	-0,58	22931	10,94
Csp International	0,660	0,61	22	-12,23
D				
Daimler	47,700	0,15	46010	4,15
Dalmer	0,088	-0,11	110	-11,87
Danielli & C	15,800	-0,63	646	3,54
Danielli & C Rsp	11,500	-0,86	465	-10,85
Danone	71,960	-0,06	36973	20,03
Datalogic	18,020	0,11	1053	-11,67
Dea Capital	1,292	-0,15	396	12,66
De'Longhi	18,230	0,66	225	-17,51
Deutsche Bank	6,328	-1,68	3612	-9,21
Deutsche Borse AG	124,900	0,00	24106	19,18
Deutsche Lufthansa AG	17,500	0,49	8158	-6,74
Deutsche Post AG	26,650	-1,15	32320	12,92
Deutsche Telekom	15,154	-0,53	66091	3,02
Diason	94,950	1,56	5279	33,45
Digital Bros	5,970	-1,51	84	39,10
Dobbank	10,900	-2,15	872	17,90
E				
Edison Rsp	1,025	0,00	113	8,35
Emis	0,071	1,13	3	56,09
Eni	16,430	-3,07	317	29,68
Elica	2,270	-1,30	144	70,08
Enak	1,136	-0,70	186	-2,27
Enav	4,816	-0,33	2609	13,53
Enel	5,771	0,00	58672	14,41
Enervit	3,400	0,00	61	4,94
Engie	12,700	-0,12	27899	6,45
Eni	14,026	-0,31	50973	2,02
E.ON	9,489	0,08	18887	10,72
Epicor	1,042	-0,76	43	-34,13
Equita Group	2,570	-2,28	129	-20,68
Erg	17,520	-0,85	2634	6,18
Esprit	2,990	-0,99	157	-15,54
EssilorLuxottica	104,400	-1,79	22765	-3,91
Eukodex	0,930	0,00	21	-4,12
Eurotech	3,865	-2,03	137	19,11
Evonik Industries AG	25,150	-1,45	11720	14,53
Exor	59,800	-0,30	14412	26,53
Exprivia	1,010	-0,98	52	22,57

AZIONI	PREZZO CHIUS.	VAR %	CAP.	VAR ANNO
F				
Facebook	164,000	1,23	388735	38,28
Falck Renewables	3,742	2,92	1090	59,57
Ferrari	129,500	0,94	25026	48,71
Fiat Chrysler	12,260	-0,89	18999	7,09
Fidia	4,525	-1,20	23	33,48
Fila	13,220	-1,98	366	-2,07
Fincantieri	0,981	-3,68	1661	6,45
FinecoBank	9,500	-1,98	5785	8,23
Fnm	0,524	0,77	228	1,55
Freseusius M Care AG	67,780	0,00	20762	13,31
Freseusius SE & Co. KGaA	47,285	0,00	25805	12,88
Fulxix	0,756	-4,79	8	-16,74
G				
Gabetti	0,310	-0,64	18	16,98
Gametnet	8,340	-1,42	250	20,00
Garofalo Health Care	3,800	-0,39	312	3,83
Gas Plus	2,180	0,46	98	-4,40
Gedi Group Editoriale	0,276	-1,43	140	-20,46
Getran	6,740	0,00	97	0,45
Generali	15,975	-0,71	25074	9,42
Geox	1,250	1,79	324	6,56
Geotely	0,037	0,00	4	27,59
Gioglio group	7,980	0,00	48	4,73
Gilead Sciences	58,800	-2,50	76397	6,38
Gima Tl	7,615	-2,25	670	16,76
Goi	8,600	0,70	137	10,54
Gruppo Waste Italia	0,077	0,00	4	0,00
Guala Closures	5,960	-0,33	370	3,11